

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 139

22 maggio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1266/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	1
Regolamento (CEE) n. 1267/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	3
Regolamento (CEE) n. 1268/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	5
Regolamento (CEE) n. 1269/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	7
Regolamento (CEE) n. 1270/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino	9
Regolamento (CEE) n. 1271/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione dei pomodori in provenienza della Romania	11
Regolamento (CEE) n. 1272/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	12
Regolamento (CEE) n. 1273/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso	14
Regolamento (CEE) n. 1274/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	18
Regolamento (CEE) n. 1275/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	20

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/252/Euratom :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom 22**

74/253/Euratom :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom 23**

Commissione

74/254/Euratom :

- ★ **Emendamento all'accordo addizionale di cooperazione dell'11 giugno 1960 fra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) 24**

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) 28

Procedure aperte 30

Procedura ristretta 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1266/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 1974**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

(3) GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 maggio 1974 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo <i>(u.c. / 100 kg)</i>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	0 0 0 0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1267/74 DELLA COMMISSIONE**del 21 maggio 1974****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 maggio 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	4,60
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	35,30 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	4,22
10.04	Avena	6,50
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	6,62 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	13,62
10.07 C	Sorgo	15,16
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	25,21
11.01 B	Farine di segala	68,13
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	26,15

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1268/74 DELLA COMMISSIONE**del 21 maggio 1974****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 maggio 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	2,28
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	5,70
10.04	Avena	0	1,14	1,14	2,28
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,52	1,52	3,49
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	1,52
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	3,19

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,406	0,406
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,303	0,303
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,015	1,015
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,758	0,758
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,884	0,884

REGOLAMENTO (CEE) N. 1269/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 1974
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1231/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo

conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 134 del 17. 5. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 maggio 1974 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1270/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 1974
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2592/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializza-

zione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo; considerando che, in virtù dell'articolo 4 b), paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽⁶⁾, nel caso in cui, al momento dell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, si debbano ritenere prezzi di mercato italiani, si deve prendere in considerazione l'incidenza di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 26. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 19. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Tipo	u.c. per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,566	Bordeaux	1,577
Montpellier	1,584	Nantes	nessuna quotazione
Narbonne	1,593	Bari	1,311
Nîmes	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	1,593	Chieti	1,283
Asti	2,205	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,550
Firenze	1,964	Trapani (Alcamo)	1,297
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	1,859
Pescara	1,395		
Reggio Emilia	1,901		
Treviso	1,901		
Verona (per i vini locali)	1,866		
			u.c./hl
		A II	
		Rheinpfalz (Oberhaardt)	20,49
		Rheinhessen (Hügelland)	19,27
		La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
R II			
Bari	nessuna quotazione		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	1,790		
	u.c./hl	A III	
R III		Mosel-Rheingau	32,79
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione ⁽¹⁾	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1271/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1974

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione dei pomodori in provenienza dalla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 749/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, che fissa per la campagna 1974 i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 52,8 unità di conto per 100 kg netti per il mese di maggio 1974;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi costatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere costatati sui mercati rappresen-

tati di cui al regolamento (CEE) n. 1291/70⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/72⁽⁵⁾, e che deve essere loro applicato, se necessario, il coefficiente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 425/74;

considerando che per i pomodori importati in provenienza dalla Romania il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per i pomodori in provenienza dalla Romania;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, costatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei pomodori (numero 07.01 M della tariffa doganale comune), in provenienza dalla Romania, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 15,5 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.⁽³⁾ GU n. L 86 del 30. 3. 1974, pag. 71.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1272/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 1974
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1165/74⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1165/74 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a fissare i prelievi come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti della:

- sottovoce 02.01 A II a) 2 aa),
- sottovoce 02.01 A II a) bb) e cc),
- sottovoce 02.01 A II a) 2 dd) e 22 bbb)

sono quelli corrispondenti alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2260/73⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 127 del 9. 5. 1974, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 21. 8. 1973, pag. 10.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 3 giugno 1974 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (*)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg di peso netto
02.01	<p>Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :</p> <p>A. Carni :</p> <p>II. della specie bovina :</p> <p>a) domestica :</p> <p>2. congelate :</p> <p>aa) Carcasse, mezzene e quarti detti compensati</p> <p>bb) Quarti anteriori</p> <p>cc) Quarti posteriori</p> <p>dd) altre :</p> <p>11. Pezzi non disossati</p> <p>22. Pezzi disossati :</p> <p>aaa) Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione ; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo</p> <p>bbb) Tagli di quarti anteriori e di punta di petto, detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (b)</p> <p>ccc) altri</p>	<p>34,585</p> <p>27,668 (a)</p> <p>43,231</p> <p>51,878</p> <p>43,231 (a)</p> <p>43,231 (a)</p> <p>59,486 (a)</p>

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni, ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1063/74 (GU n. L 119 del 1° 5. 1974, pag. 70).

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1273/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 1974
che modifica gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore
dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 5,

considerando che gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso

sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1045/74 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/74 ⁽⁶⁾;

considerando che, se si applicano le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 1045/74 gli importi attualmente in vigore devono essere modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi applicabili a titolo di importi compensativi, che figurano negli allegati del regolamento (CEE) n. 1045/74, modificato, sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 27 del 1^o. 2. 1973, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 1^o. 2. 1973, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 del 1^o. 5. 1974, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 5. 1974, pag. 11.

ANNEXE A — BILAG A — ANHANG A — ALLEGATO A — BIJLAGE A — ANNEX A

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les céréales

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for korn

Für Getreide als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i cereali

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor granen

Amounts applicable as compensatory amounts for cereals

(RE/UC/u.a./1 000 kg)

N° du tarif douanier commun / Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
10.01 A ⁽¹⁾	6,00	6,31	6,00
10.03	7,31	6,00	6,00

(¹) Le montant applicable pour le froment tendre ayant été rendu impropre à la consommation humaine par la dénaturation visée à l'article 7 du règlement n° 120/67/CEE est celui applicable pour l'orge.

(¹) Beløbet for blød hvede, der efter bestemmelserne i artikel 7 i forordning nr. 120/67/EØF ved denaturering er blevet gjort uegnet til menneskeføde, er det, der anvendes for byg.

(¹) Der Betrag für Weichweizen, der durch Denaturierung im Sinne des Artikels 7 der Verordnung Nr. 120/67/EWG für die menschliche Ernährung ungeeignet gemacht wurde, ist der für Gerste anwendbare Ausgleichsbetrag.

(¹) L'importo applicabile al frumento tenero reso inadatto al consumo umano in seguito alla denaturazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 120/67/CEE è quello applicabile all'orzo.

(¹) Voor zachte tarwe die voor menselijke consumptie ongeschikt is gemaakt door de denaturering als bedoeld in artikel 7 van Verordening nr. 120/67/EEG is het bedrag voor gerst van toepassing.

(¹) The amount for common wheat rendered unfit for human consumption by denaturing as specified in Article 7 of Regulation No 120/67/EEC shall be that applicable to barley.

ANNEXE C — BILAG C — ANHANG C — ALLEGATO C — BIJLAGE C — ANNEX C

Montants applicables au titre des montants compensatoires pour les produits transformés à base de céréales et de riz

Beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter, der er forarbejdet på basis af korn og ris

Für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse als Ausgleichsbeträge anzuwendende Beträge

Importi applicabili a titolo di importi di compensazione per i prodotti trasformati dei cereali e del riso

Als compenserende bedragen toe te passen bedragen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

Amounts applicable as compensatory amounts for products processed from cereals or rice

(RE/UC/u.a./100 kg)

N° du tarif douanier commun Position i den fælles toldtarif Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs N. della tariffa doganale comune Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief CCT heading No	DK	IRL	UK
07.06 A	0,132	0-108	0-108
11.01 C ⁽¹⁾	1,023	0-840	0-840
11.02 A III ⁽¹⁾	1,023	0-840	0-840
11.02 B I a) 1 ⁽¹⁾	1,023	0-840	0-840
11.02 B I b) 1 ⁽¹⁾	1,023	0-840	0-840
11.02 B II a) ⁽¹⁾	0,798	0-839	0-798
11.02 C I ⁽¹⁾	0,840	0-883	0-840
11.02 C III ⁽¹⁾	1,023	0-840	0-840
11.02 D I ⁽¹⁾	0,612	0-644	0-612
11.02 D III ⁽¹⁾	0,746	0-612	0-612
11.02 E I a) 1 ⁽¹⁾	0,746	0-612	0-612
11.02 E I b) 1 ⁽¹⁾	1,023	0-840	0-840
11.02 E II a) ⁽¹⁾	0,840	0-883	0-840
11.02 F I ⁽¹⁾	0,612	0-644	0-612
11.02 F III ⁽¹⁾	0,746	0-612	0-612
11.02 G I	0,150	0-158	0-150
11.06 A	0,132	0-108	0-108
11.07 A I a)	1,068	1-123	1-068
11.07 A I b)	0,798	0-839	0-798
11.07 A II a)	1,301	1-068	1-068
11.07 A II b)	0,972	0-798	0-798
11.07 B	1,133	0-930	0-930
23.02 A I a)	0,106	0-146	0-144
23.02 A I b) 1	0,106	0-146	0-144
23.02 A I b) 2	0,106	0-146	0-144
23.02 A II a)	0,106	0-146	0-144
23.02 A II b)	0,106	0-146	0-144

- (¹) Pour la distinction entre les produits des n^{os} 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des n^{os} 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :
- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche.
 - une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.
- Les germes de céréales, même en farines, relèvent en tout cas du n^o 11.02.
- (¹) Med henblik på sondringen mellem varer tariferet under pos. 11.01 og 11.02 på den ene side og under pos. 23.02 A på den anden side anses som tariferet under pos. 11.01 og 11.02 varer, der samtidig har
- et indhold af stivelse (bestemt ved Ewers modificerede polarimetriske metode) på over 45 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørsubstansen,
 - et askeindhold (efter fradrag af eventuelle tilsatte mineralske stoffer) på 1,6 vægtprocent eller derunder for ris, 2,5 vægtprocent eller derunder for hvede og rug, 3 vægtprocent eller derunder for byg, 4 vægtprocent eller derunder for boghvede, 5 vægtprocent eller derunder for havre og 2 vægtprocent eller derunder for de øvrige kornsorter, beregnet på grundlag af tørsubstansen.
- Kim af korn samt mel deraf tariferes under alle omstændigheder under pos. 11.02.
- (¹) Für die Abgrenzung der Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 von denen der Tarifstelle 23.02 A gelten als Erzeugnisse der Tarifnummern 11.01 und 11.02 Erzeugnisse, die gleichzeitig folgendes aufweisen :
- einen auf den Trockenstoff bezogenen Stärkegehalt (bestimmt nach dem abgeänderten polarimetrischen Ewers-Verfahren) von mehr als 45 Gewichtshundertteilen,
 - einen auf den Trockenstoff bezogenen Aschegehalt (abzüglich etwa zugesetzter Mineralstoffe) der bei Reis 1,6 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Weizen und Roggen 2,5 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Gerste 3 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Buchweizen 4 Gewichtshundertteile oder weniger, bei Hafer 5 Gewichtshundertteile oder weniger und bei anderen Getreidearten 2 Gewichtshundertteile oder weniger beträgt.
- Getreidekeime, auch gemahlen, gehören auf jeden Fall zur Tarifnummer 11.02.
- (¹) Per la distinzione tra i prodotti delle voci nn. 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.
- (¹) Voor het onderscheid tussen de produkten van de nummers 11.01 en 11.02 enerzijds en die van de onderverdeling 23.02 A anderzijds, worden geacht onder de nummers 11.01 en 11.02 te vallen de produkten die tegelijkertijd :
- een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) van meer dan 45 gewichtspereenten, berekend op de droge stof, en
 - een asgehalte hebben (onder aftrek van eventueel toegevoegde minerale stoffen) berekend op de droge stof, van ten hoogste : 1,6 gewichtspereenten voor rijst, 2,5 gewichtspereenten voor tarwe en rogge, 3 gewichtspereenten voor gerst, 4 gewichtspereenten voor boekweit, 5 gewichtspereenten voor haver en 2 gewichtspereenten voor andere granen.
- Graankiemen ook indien gemalen, vallen in elk geval onder nummer 11.02.
- (¹) For the purpose of distinguishing between products falling within headings Nos. 11.01 and 11.02 and those falling within subheading No 23.02 A, products falling within headings Nos 11.01 and 11.02 shall be those meeting the following specifications :
- a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method), referred to dry matter, exceeding 45 % by weight,
 - an ash content, by weight, referred to dry matter (after deduction of any added minerals) not exceeding 1.6 % for rice, 2.5 % for wheat and rye, 3 % for barley, 4 % for buckwheat, 5 % for oats and 2 % for other cereals.
- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, falls in all cases within heading No 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1274/74 DELLA COMMISSIONE
del 21 maggio 1974
che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo
zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 176/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1257/74 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 176/74, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 176/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 135 del 18. 5. 1974, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 maggio 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	 26,00 23,50 ⁽¹⁾ 26,00 23,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1275/74 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1974

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽⁴⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽⁵⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1041/74⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1265/74⁽⁷⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1080/68⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1047/73⁽⁹⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 1052/68⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1041/74, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 119 del 10. 5. 1974, pag. 15.⁽⁷⁾ GU n. L 138 del 21. 5. 1974, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 6.⁽⁹⁾ GU n. L 104 del 19. 4. 1973, pag. 30.⁽¹⁰⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.⁽¹¹⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 maggio 1974 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in u.c./100 kg	
	Paesi terzi (salvo SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanza- nia, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.01 E I ⁽¹⁾	1,593	1,093
11.01 E II ⁽¹⁾	0,869	0,619
11.01 H ⁽¹⁾	1,570	1,320
11.02 A V a) 1 ⁽¹⁾	0,500	0
11.02 A V a) 2 ⁽¹⁾	1,593	1,093
11.02 A V b) ⁽¹⁾	0,869	0,619
11.02 A VIII ⁽¹⁾	1,570	1,320
11.02 B I a) 4 ⁽¹⁾	2,320	2,070
11.02 B I b) 4 ⁽¹⁾	2,320	2,070
11.02 B II c) ⁽¹⁾	1,221	0,971
11.02 C V ⁽¹⁾	1,221	0,971
11.02 C VII ⁽¹⁾	2,320	2,070
11.02 D V ⁽¹⁾	0,869	0,619
11.02 D VII ⁽¹⁾	1,570	1,320
11.02 E I a) 4 ⁽¹⁾	1,570	1,320
11.02 E I b) 4 ⁽¹⁾	2,829	2,329
11.02 E II c) ⁽¹⁾	1,593	1,093
11.02 F V ⁽¹⁾	1,593	1,093
11.02 F VIII ⁽¹⁾	1,570	1,320
11.02 G II	0,955	0,455
11.06 B I	1,700	0
11.06 B II	2,677	0,797
11.08 A I	1,700	0
11.08 A IV	1,700	0
11.08 A V	1,700	0
17.02 B II a) ⁽²⁾	8,000	0
17.02 B II b) ⁽²⁾	5,500	0
17.05 B I	8,000	0
17.05 B II	5,500	0
23.03 A I	15,000	0

⁽¹⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso).
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

⁽²⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1974

relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(74/252/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ⁽¹⁾, modificato dalla decisione 73/45/Euratom del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo X,

vista la decisione del Consiglio del 21 novembre 1972 relativa al rinnovo dei membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Jean Stolz e che il governo francese ha proposto per la sostituzione il sig. André Peltier,

DECIDE :

Articolo 1

Il sig. André Peltier è nominato membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in sostituzione del sig. Jean Stolz, dimissionario, per la restante durata del mandato di quest'ultimo e cioè sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

Tale nomina avrà effetto alla data in cui il Consiglio riceverà l'accettazione del sig. André Peltier.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

⁽¹⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1974

relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(74/253/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (1), modificato dalla decisione 73/45/Euratom del Consiglio (2), in particolare l'articolo X,

vista la decisione del Consiglio del 21 novembre 1972 relativa alla designazione dei nuovi membri del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento è divenuto vacante in seguito al decesso del dott. Wolfgang Gersten e che il governo tedesco ha proposto per la sostituzione il sig. Wolfgang Schober,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Wolfgang Schober è nominato membro del comitato consultivo dell'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in sostituzione del dott. Wolfgang Gersten, deceduto, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè sino al 31 dicembre 1974.

Articolo 2

Tale nomina avrà effetto alla data in cui il Consiglio riceverà l'accettazione del sig. Wolfgang Schober.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1974.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. ERTL

(1) GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.

(2) GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.

COMMISSIONE

EMENDAMENTO ALL'ACCORDO ADDIZIONALE DI COOPERAZIONE

del'11 giugno 1960

fra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom)

(74/254/Euratom)

Preambolo

Considerando che l'8 novembre 1958 il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) hanno firmato un accordo di cooperazione (qui di seguito denominato « accordo di programma comune ») che è stato emendato dall'accordo firmato il 21 e 22 maggio 1962;

considerando che l'11 giugno 1960 dette parti hanno firmato un accordo addizionale (denominato qui di seguito « accordo addizionale ») per una ulteriore cooperazione, modificato dagli emendamenti firmati il 21 e 22 maggio 1962 e il 22 e 27 agosto 1963 per far fronte agli accresciuti fabbisogni di materiale nucleare speciale;

considerando che le parti desiderano aggiornare le disposizioni dell'accordo addizionale per quanto riguarda i trasferimenti di materiale nucleare speciale, nonché la prestazione di servizi relativi al materiale in questione,

Le parti convengono di emendare come segue l'accordo addizionale:

Articolo I

L'articolo I dell'accordo addizionale emendato è modificato come segue:

* A. Subordinatamente alla disponibilità di capacità di arricchimento dell'uranio negli impianti della United States Commission e nei limiti delle quantità autorizzate per il trasferimento, la United States Commission può concludere contratti, in seguito specificati, con l'Euratom o con persone autorizzate nella Comunità per la produzione o l'arricchimento di uranio arricchito di isotopo U-235, da impiegare come combustibile per applicazioni di energia nella Comunità. Le parti convengono che quando l'Euratom o le suddette persone autorizzate avranno bisogno di tali servizi e saranno disposti ad eseguire contratti fissi secondo i normali termini della United States Commission, che specificano il calendario delle consegne convenute e le altre condizioni relative alla fornitura di detti servizi, l'Euratom o tali persone autorizzate avranno accesso, a condizioni di equità rispetto agli altri clienti di detti servizi, alla capacità di arricchimento dell'uranio che la United States Commission avrà a sua disposizione in

quel momento e che non sarà stata già assegnata, ovvero ad altri mezzi di fornitura, conformemente alla vigente politica della United States Commission. I contratti per la fornitura di tali servizi saranno negoziati ed eseguiti entro i limiti di tempo convenuti.

B. Inoltre, su richiesta dell'Euratom o di persone autorizzate nella Comunità, la United States Commission può, a sua facoltà e secondo i termini e le condizioni convenute, vendere uranio arricchito d'isotopo U-235, nei limiti delle quantità di cui viene autorizzato il trasferimento ai fini dell'utilizzazione come combustibile per applicazioni di energia nella Comunità.

C. Secondo i termini e le condizioni convenuti e nei limiti delle quantità autorizzate per il trasferimento, la United States Commission può trasferire (comprese fra l'altro le forniture in base a contratti di arricchimento) all'Euratom o a persone autorizzate nella Comunità uranio arricchito di isotopo U-235 da impiegare nelle applicazioni di ricerca, compreso tra l'altro il combustibile destinato ai reattori per la ricerca e per le

prove di materiali, ai reattori sperimentali ed agli esperimenti di reattori. Il principio dell'equità di trattamento nei confronti dei clienti esteri ispirerà la United States Commission al momento di decidere le condizioni di fornitura di detto uranio e il tipo di trasferimento da adottare.

- D. Il materiale nucleare speciale può essere altresì trasferito (compresa tra l'altro la fornitura in base a contratti di arricchimento) a una delle parti o a persone da essa autorizzate a ricevere tale materiale, secondo i termini e le condizioni da convenire e nei limiti delle quantità autorizzate per il trasferimento, per l'esecuzione nel territorio della parte ricevente di servizi di trasformazione e/o di fabbricazione nonché per il successivo rientro nel territorio della parte che ha effettuato il trasferimento o per il successivo trasferimento a qualsiasi altro paese o gruppo di paesi conformemente, in caso di trasformazione o di fabbricazione nella Comunità, all'articolo XI dell'accordo di programma comune.
- E. Il materiale nucleare speciale irraggiato, originario degli Stati Uniti, può essere trasferito all'Euratom o a qualsiasi persona autorizzata nella Comunità, secondo i termini e le condizioni che le parti dovranno convenire e nei limiti delle quantità autorizzate, per il trasferimento, per il ritrattamento chimico e successiva permanenza nella Comunità per applicazioni che rientrano nell'oggetto del presente accordo addizionale o per il successivo trasferimento ad un paese all'esterno della Comunità o a un altro gruppo di paesi, ai sensi dell'articolo XI dell'accordo di programma comune.
- F. Il materiale nucleare speciale diverso dall'uranio arricchito d'isotopo U-235 può essere trasferito all'Euratom o a persone autorizzate nella Comunità per essere impiegato come combustibile destinato ai reattori ed agli esperimenti di reattori, nonché per altre applicazioni pacifiche, purché la quantità netta di materiale così trasferita dalla United States Commission non superi le quantità autorizzate e purché i termini e le condizioni di ciascun trasferimento siano convenuti preventivamente. »

Articolo II

L'articolo I bis dell'accordo addizionale è modificato nel modo seguente :

- A. L'uranio arricchito fornito ai sensi del presente accordo addizionale può contenere fino al venti per cento (20 %) di isotopo U-235. Una parte dell'uranio arricchito di isotopo U-235 così fornito può contenere più del venti per cento

(20 %) di isotopo U-235, qualora l'impiego di tale materiale sia giustificato da motivi tecnici o economici.

- B. Fatte salve le disposizioni dell'articolo II bis, la quantità di uranio arricchito di isotopo U-235 trasferita alla Comunità o a persone autorizzate nella Comunità a norma dell'articolo I o articolo II, per gli impieghi autorizzati dal presente accordo addizionale, può comprendere le quantità da entrambe le parti riconosciute necessarie per tali impieghi, compreso il rifornimento di combustibile destinato ai reattori o agli esperimenti di reattori nella Comunità e il loro funzionamento efficiente e continuo.
- C. Il materiale nucleare speciale prodotto nel corso del processo di irraggiamento in qualsiasi parte del combustibile che può essere affittato dalla United States Commission nell'ambito del presente accordo addizionale spetterà al locatario e, dopo il ritrattamento, il diritto al materiale così prodotto spetterà al locatario, salvo sia stato convenuto diversamente da quest'ultimo e dalla United States Commission.
- D. Il materiale nucleare speciale prodotto in base a materiale trasferito alla Comunità o a persone autorizzate nella Comunità, a norma del presente accordo addizionale, può essere trasferito a qualsiasi paese all'esterno della Comunità o a qualsiasi gruppo di paesi, purché tale paese o gruppo di paesi abbiano concluso un idoneo accordo di cooperazione con il governo degli Stati Uniti d'America o garantiscano che tale materiale venga impiegato per applicazioni pacifiche, con garanzie accettabili per le parti.
- E. 1. Il materiale nucleare speciale di origine non americana esportato dalla Comunità verso gli Stati Uniti d'America non deve, se riesportato dagli Stati Uniti d'America verso la Comunità, essere portato in detrazione della quantità di cui è autorizzato il trasferimento verso quest'ultima e, se il materiale non è migliorato negli Stati Uniti, esso sarà esonerato dalle salvaguardie di cui al presente accordo addizionale.
2. Il materiale sarà considerato migliorato e pertanto sottoposto alle salvaguardie di cui al presente accordo addizionale se
- a) la concentrazione di isotopi fissili che esso contiene è stata aumentata,
 - b) il suo tenore di isotopi fissili chimicamente separabili è stato aumentato oppure
 - c) ne è stata modificata la forma chimica o fisica per facilitare l'ulteriore impiego o trattamento.

F. Alcuni materiali nucleari che possono essere forniti a norma del presente accordo addizionale sono pericolosi per le persone ed i beni se essi non vengono maneggiati e impiegati con precauzione. Dopo la consegna di tali materiali, la Comunità assumerà tutta la responsabilità nei confronti del governo degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la sicurezza nel maneggio e nell'impiego di tali materiali. Per qualsiasi materiale nucleare speciale che la United States Commission dovesse affittare alla Comunità o alle persone autorizzate nella Comunità, ai sensi del presente accordo addizionale, la Comunità provvederà al risarcimento e terrà indenne il governo degli Stati Uniti d'America da qualsiasi responsabilità (compresa la responsabilità nei confronti dei terzi) per qualunque danno risultante dalla produzione, dalla fabbricazione, dalla proprietà, dall'affitto, dal possesso e dall'utilizzazione di tali materiali nucleari speciali, una volta forniti dalla United States Commission. »

Articolo III

L'articolo II dell'accordo addizionale emendato è modificato come segue :

- A. Per quanto concerne l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, è convenuto che le parti o qualunque persona autorizzata nelle rispettive giurisdizioni possono concludere accordi per il trasferimento di materiale nucleare speciale e per la prestazione di servizi ad esso riferentisi per gli usi specificati nell'articolo I e fatte salve le disposizioni in materia dell'articolo I bis e dell'articolo II bis.
- B. Per quanto riguarda le transazioni relative alle persone autorizzate di cui al paragrafo A di questo articolo, le parti convengono che le attività di cui al paragrafo A del presente articolo saranno soggette alle limitazioni dell'articolo III, nonché, su base non discriminatoria, alle politiche d'esportazione del governo degli Stati Uniti d'America e della Comunità. »

Articolo IV

Si aggiunge un nuovo articolo II bis del seguente tenore :

• Articolo II bis

- A. La quantità totale di U-235 nell'uranio arricchito trasferito dal governo degli Stati Uniti d'America o da persone da esso autorizzate in virtù degli articoli I e II del presente accordo addizionale non

dovrà superare la quantità che la United States Commission è autorizzata a trasferire ai sensi della legge americana.

- B. Le quantità nette del materiale nucleare speciale diverso dall'U-235 contenuto nell'uranio arricchito che possono essere trasferite dalla United States Commission ai sensi dell'articolo I, paragrafo F, del presente accordo addizionale non dovranno superare le quantità che la legge americana autorizza a trasferire. Le quantità nette di tale materiale saranno costituite dalla quantità lorda di ogni materiale nucleare speciale trasferito, meno la quantità che è stata restituita agli Stati Uniti d'America o ritrasferita ad un altro paese o gruppo di paesi ai sensi dell'articolo XI dell'accordo di programma comune. »

Articolo V

La definizione di « persona » di cui al paragrafo a) dell'articolo XV dell'accordo di programma comune, inserito per riferimento nell'articolo V dell'accordo addizionale, è modificato come segue :

« Il termine « persona » si riferisce a qualsiasi individuo, impresa, società, gruppo di associati, ditta, associazione, trust, ente patrimoniale, istituzione pubblica o privata, gruppo, amministrazione statale, regionale o locale, ufficio o ente statale, ma non si applica alle parti del presente accordo. »

Articolo VI

L'articolo VI B dell'accordo addizionale viene emendato come segue :

- B. Le parti convengono che gli impegni da esse contratti in virtù del presente accordo addizionale sono soggetti alle opportune formalità legali, ivi compresa l'autorizzazione da parte degli organi competenti della Comunità e del governo degli Stati Uniti d'America, nonché alle norme contenute nelle leggi, nei trattati, nei regolamenti e nelle prescrizioni in materia di licenze in vigore negli Stati Uniti, nella Comunità e negli Stati membri. »

Articolo VII

Questo emendamento entra in vigore il giorno in cui ciascuna delle parti avrà ricevuto dall'altra parte notifica scritta dell'osservanza di tutte le disposizioni legali e costituzionali per l'entrata in vigore di tale emendamento e resterà in vigore per il periodo dell'accordo addizionale emendato.

In fede di che, i sottoscritti all'uopo autorizzati hanno firmato il presente emendamento.

Fatto a Washington, il 20 settembre 1972, in duplice copia.

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA :

Walter J. Stoessel Jr.
James R. Schlesinger

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) :

A.M. Mazio

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c)):
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c)):
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c)):
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c)).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

B. Procedure ristrette

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a)⁽¹⁾:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura aperta

1. De hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Friesland.
 - b) 24 giugno 1974, ore 11; indirizzo: cfr. punto 5 a).
2. Gara pubblica di appalto conformemente al regolamento unico che disciplina gli appalti di lavori pubblici.
 8. 5% dell'importo a base d'asta.
3. a) Comune di Smallingerland.
 - b) Capitolato di appalto n. 572, esercizio 1972, relativo alla costruzione del tratto Nijegasterhoek-Opeinderkanaal-Nijtap della strada provinciale Leeuwarden-Drachten, con lavori annessi.

Le prestazioni comprendono fra l'altro:

 - scavo e posa in opera di terra: 100 000 m³ circa;
 - fornitura e posa in opera di sabbia: 200 000 m³ circa;
 - fornitura e posa di scorie idrauliche di altoforno: 30 000 t circa;
 - fornitura e posa in opera di conglomerato asfaltico: 28 000 t circa;
 - c)
 - d)
4. Il termine di esecuzione è di 60 settimane di calendario ed il termine di manutenzione è di 6 mesi.
 9. Acconti ogni quattro settimane in base allo stato di avanzamento dei lavori.
5. a) Bureau van de Provinciale Waterstaat, Tweebaksmarkt 27, NL-Leeuwarden.
 - b) Possono essere presi in visione o essere rilasciati a decorrere dal 27 maggio 1974.
 - c) Hf 87 per capitolato d'appalto, IVA inclusa; viene spedito franco di porto a ricezione di un mandato di pagamento o di un assegno bancario per l'importo di Hf 90. Sono esclusi rimborsi.
6. a) 24 giugno 1974, entro le ore 11.
 - b) Cfr. punto 5 a).
 - c) Lingua olandese.
7. a) Seduta pubblica.
 - 10.
 11. L'offerente deve, entro una settimana dal momento in cui gli è fatta richiesta in tal senso, dimostrare la sua capacità finanziaria ed economica nonché la sua capacità tecnica presentando i seguenti documenti:
 - un certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa al registro professionale;
 - una dichiarazione bancaria da cui risulti la capacità finanziaria della sua impresa;
 - una dichiarazione concernente il fatturato complessivo ed il fatturato per lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi tre esercizi;
 - un elenco di lavori eseguiti dall'impresa nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione dell'ammontare dei lavori nonché del periodo e del luogo della loro esecuzione e menzione del committente.
 12. 30 giorni a decorrere dal giorno in cui ha luogo la gara di appalto.
 13. Per valutare se un offerente può essere preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione si terrà conto se dispone di esperienza nell'esecuzione di lavori di questo tipo.
 14. Informazioni saranno fornite lunedì, 10 giugno 1974, ore 10, nel Provinciehuis.

Il fascicolo informativo è disponibile presso il bureau del Provinciale Waterstaat a decorrere da mercoledì, 12 giugno 1974.
 15. 13 maggio 1974.

Procedura aperta

1. Straßenneubauamt Worms, D-6520 Worms, Andreasstraße 17.
 - a) A 14 fra Alzey e Gundershein.
 - b) Realizzazione del lotto III.
300 000 m² lavori di coprimento in terre vegetali e lavori di rinverdimento;
650 000 m³ movimento terra;
30 000 m² realizzazione coperture leggere e medie;
18 000 m condutture di drenaggio.
2. Gara pubblica di appalto in conformità al regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte A (VOB/A).
3. a) Straßenneubauamt Worms, D-6520 Worms, Andreasstraße 17.
 - b) Straßenneubauamt Worms.
c) Tedesco.
4. Data ultimazione lavori: 28 febbraio 1975.
5. a) Straßenneubauamt (da richiedere per iscritto).
 - b) 29 maggio 1974 (termine per l'esclusione).
 - c) I diritti per ottenere il capitolato ammontano a DM 120.
Alla richiesta deve essere allegata la ricevuta postale comprovante l'avvenuto versamento di DM 120 alla Regierungshauptkasse Rheinhessen-Pfalz in Neustadt/Weinstraße, Postscheckkonto Ludwigshafen n. 926.
Qualsiasi richiesta che pervenga in ritardo o priva della ricevuta di pagamento non verrà presa in considerazione. Non è ammessa la vendita in contanti o il ritiro diretto.
6. a) 19 giugno 1974, ore 10.
7. a) Offerenti e loro mandatari.
 - b) 19 giugno 1974, ore 10.
8. Vengono accettate soltanto cauzioni emesse da una società assicuratrice di crediti o da un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Anticipi e saldo conforme al regolamento che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte B (VOB).
- 10.
11. Per l'aggiudicazione vengono prese in considerazione soltanto ditte di provata capacità, che possano comprovare di avere già eseguito, sia per tipo che per entità, lavori simili. La documentazione relativa deve essere consegnata con l'offerta.
12. 10 luglio 1974.
13. A norma del § 25 VOB/A viene dichiarata deliberataria l'offerta che appare la più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.
- 14.
15. 15 maggio 1974.

Procedura ristretta (1)

1. Direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime, Cité administrative Saint-Sever, F—76037 Rouen Cedex.
2. Appel d'offres restreint avec publicité préalable.
3. a) RN 30 entre La Haye et Gournay-en-Bray, PK 28,900 à 49,071 ;
RN 31 à Gournay-en-Bray, PK 0 à 2,851 (limite de l'Oise);
b) Renforcements coordonnés des chaussées.
Travaux préparatoires et annexes. Mise en œuvre de grave laitier pour couches de base et de fondation. Fabrication et mise en œuvre de béton bitumineux pour couche de roulement ;
c) Lot unique.
d)
4. A fixer par l'entrepreneur sous réserve d'achèvement des travaux avant le 15 novembre 1974.
5. Entrepreneur unique, ou groupement d'entreprises conjointes et solidaires.
6. a) Le 5 juin 1974 ;
b) Direction de l'équipement de la Seine-Maritime, service J. 20, Cité administrative, 2, rue St-Sever, F-76037 Rouen Cedex ;
c) Langue française.
7. Le 15 juin 1974.
8. L'acte d'engagement devra obligatoirement être accompagné d'une fiche de renseignements concernant les matériels que l'entreprise se propose d'utiliser.

Seront précisés notamment :

- marque type, capacité, année de construction et caractéristiques essentielles de la centrale de fabrication du béton bitumineux, particulièrement en matière de dépoussiérage, dont l'emploi est prévu ;
- marque, type et âge des finisseurs dont l'emploi est prévu pour la couche de roulement en béton bitumineux ;
- nombre, marque et type des divers engins constituant les ateliers de compactage ;
- nombre et charge utile des camions composant le parc de transport des matériaux traités.

9. — prix,
— qualités techniques du poste d'enrobage ;
— références de l'entreprise pour des travaux similaires ;
— délai d'exécution.

10. Renseignements complémentaires à demander le cas échéant, à :

Mr Collotte, ingénieur divisionnaire des TPE, direction de l'équipement, arrondissement de Rouen, 25, boulevard des Belges, 76000 Rouen, France.

11. Le 17 mai 1974.

(1) Vedi direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 15 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 8).